

Istruzioni sull'organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale

del 3 novembre 1999¹

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 30 della legge federale del 21 marzo 1997² sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;

visto l'articolo 55 della legge federale del 21 marzo 1997³ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,

emana le istruzioni seguenti:

Sezione 1: Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza

Art. 1

¹ La Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza è un organo del Consiglio federale che ha lo scopo di rafforzare la capacità di condotta del Consiglio federale in materia di politica di sicurezza.

² Essa prepara tempestivamente le deliberazioni e le decisioni del Consiglio federale concernenti le questioni di politica di sicurezza.

³ Si compone dei capi del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). La presidenza cambia di regola ogni anno.

Sezione 2: Organo direttivo in materia di sicurezza

Art. 2 Scopi e compiti

¹ L'Organo direttivo in materia di sicurezza crea le premesse per una condotta strategica ottimale da parte del Consiglio federale.

² L'Organo direttivo in materia di sicurezza si occupa delle minacce alla sicurezza interna ed esterna. Quest'ultime sono compromesse quando:

¹ Questo testo comprende le modifiche del Decreto del Consiglio federale del 23 ottobre 2002. Sostituisce il testo pubblicato nel FF 2000 188.

² RS 120

³ RS 172.010

- a. la stabilità e l'affidabilità delle istituzioni politiche costituzionali dello Stato, l'ordinamento fondamentale dello Stato fondato sulle libertà e sulla democrazia, il funzionamento regolare di tali istituzioni e la sicurezza degli abitanti della Svizzera sono minacciati;
- b. l'integrità e l'affidabilità dell'indipendenza di uno Stato, la sua capacità di difendere le proprie frontiere e il proprio ordinamento costituzionale nei confronti di minacce esterne nonché i suoi buoni rapporti con gli altri Stati sono minacciati.

³ L'Organo direttivo in materia di sicurezza assume i compiti seguenti:

- a. segue costantemente la situazione in tutti gli ambiti rilevanti in materia di sicurezza;
- b. analizza e valuta la gamma della violenza nonché i suoi possibili sviluppi all'interno della Svizzera e nel suo contesto strategico;
- c. provvede all'individuazione tempestiva di possibili nuove forme di minaccia, di rischi e di pericoli nonché all'allarme tempestivo;
- d. elabora scenari, strategie e opzioni all'attenzione della Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza, sfruttando tutte le possibilità per realizzare sinergie all'interno e all'esterno dell'amministrazione;
- e. *abrogata*⁴

Art. 3 Organizzazione

¹ L'Organo direttivo in materia di sicurezza è un organo di stato maggiore del Consiglio federale incaricato di compiti preparatori ed è subordinato alla Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza.

² La presidenza è di regola assunta annualmente a turno dal segretario di Stato del DFAE, dal direttore dell'Ufficio federale di polizia e dal capo dello Stato maggiore generale. Il presidente può presentare domanda di riferire direttamente al Consiglio federale.⁴

Art. 4 Composizione dell'Organo direttivo in materia di sicurezza

¹ L'Organo direttivo in materia di sicurezza si compone di membri permanenti e di membri non permanenti.

² Sono membri permanenti:⁴

- a. il segretario di Stato del DFAE;
- b. il direttore dell'Ufficio federale di polizia;
- c. il capo dello Stato maggiore generale;
- d. il portavoce del Consiglio federale;
- e. il segretario di Stato del DFE;

⁴ Nuovo testo giusta il Decreto del Consiglio federale del 23 ottobre 2002, in vigore dal 1° gennaio 2003.

- f. il capo del servizio analisi e prevenzione dell'Ufficio federale di polizia;
- g. il presidente del Gruppo di coordinamento del DFGP per le migrazioni;
- h. il capo della Politica di sicurezza e di difesa del DDPS;
- i. il capo del servizio di informazione strategica;
- j. il direttore generale delle dogane;
- k. il direttore supplente dell'Amministrazione federale delle finanze;
- l. il coordinatore dei servizi d'informazione.

³ Sono membri non permanenti:⁵

- a. un rappresentante del settore della protezione della popolazione dell'Amministrazione federale;
- b. un rappresentante del settore della sicurezza interna dell'Amministrazione federale;
- c. il delegato all'approvvigionamento economico del Paese;
- d. il direttore dell'Ufficio federale delle comunicazioni;
- e. il direttore dell'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione;
- f. il direttore dell'Ufficio federale della sanità pubblica;
- g. il capo del centro di politica di sicurezza internazionale del DFAE

⁴ Se necessario, il presidente dell'Organo direttivo in materia di sicurezza può designare come membri non permanenti altri responsabili gerarchici dell'Amministrazione federale nonché esperti.

⁵ I membri non permanenti che non appartengono d'ufficio all'Organo direttivo in materia di sicurezza sono designati dal presidente dell'Organo direttivo in materia di sicurezza d'intesa con i capi gerarchicamente competenti.

⁶ Se necessario, i membri non permanenti sono invitati alle sedute dal presidente dell'Organo direttivo in materia di sicurezza; essi stessi possono chiedere di partecipare.

Sezione 3: Organo di coordinamento in materia di servizi d'informazione della Confederazione

Art. 5 Scopi e compiti

¹ L'Organo di coordinamento in materia di servizi d'informazione della Confederazione provvede alla cooperazione tra i servizi d'informazione della Confederazione nonché all'ottimizzazione del supporto al Consiglio federale nella sua attività di condotta nel campo della sicurezza.

⁵ Nuovo testo giusta il Decreto del Consiglio federale del 23 ottobre 2002, in vigore dal 1° gennaio 2003.

² Assume i compiti seguenti:

- a. coordina, per incarico del presidente dell'Organo direttivo in materia di sicurezza, la cooperazione in materia di servizi d'informazione in seno alla Confederazione;
- b. definisce e aggiorna, all'attenzione dell'Organo direttivo in materia di sicurezza, il fabbisogno permanente di informazioni, segnatamente per quanto riguarda i rischi rilevanti in materia di politica di sicurezza;
- c. informa i servizi d'informazione e i fornitori d'informazioni sulle priorità politiche e il fabbisogno di informazioni del Consiglio federale;
- d. elabora un rapporto sulla situazione all'attenzione dell'Organo direttivo in materia di sicurezza;
- e. assicura l'individuazione e l'allarme tempestivi a favore dell'Organo direttivo in materia di sicurezza;
- f. assiste il presidente dell'Organo direttivo in materia di sicurezza in occasione dell'elaborazione di proposte destinate al Consiglio federale;
- g. dirige l'Ufficio per l'analisi della situazione e l'individuazione tempestiva nonché il segretariato;
- h. può assumere funzioni speciali nell'ambito di situazioni particolari e straordinarie.

Art. 6 Organizzazione

¹ L'Organo di coordinamento in materia di servizi d'informazione della Confederazione comprende il coordinatore dei servizi d'informazione, l'Ufficio per l'analisi della situazione e l'individuazione tempestiva nonché un segretariato.

² Il coordinatore dei servizi d'informazione è subordinato tecnicamente al presidente dell'Organo direttivo in materia di sicurezza e aggregato amministrativamente al DDPS.

Sezione 4: Ufficio per l'analisi della situazione e l'individuazione tempestiva

Art. 7 Compiti

L'Ufficio per l'analisi della situazione e l'individuazione tempestiva:

- a. segue, in primo luogo, gli aspetti relativi alla politica di sicurezza nei settori della politica estera, della politica di sicurezza, della protezione dello Stato e della polizia, nonché delle questioni concernenti i rifugiati e gli stranieri;
- b. può proporre all'Organo direttivo in materia di sicurezza, dopo consultazione dei dipartimenti interessati, di esaminare i problemi rilevanti in materia di sicurezza che concernono l'economia, le finanze, l'energia, le

comunicazioni, la tecnologia, l'ambiente, i trasporti e la sanità. Può essere incaricato di assicurare la sorveglianza di questi problemi;

- c. provvede, sulla base delle analisi elaborate dai fornitori d'informazioni, alla sintesi e all'allestimento di un quadro della situazione;
- d. assume informazioni al di fuori dell'Amministrazione federale per il tramite degli organi gerarchici competenti della Confederazione;
- e. dirige i segretariati della Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza e dell'Organo direttivo in materia di sicurezza.

Art. 8 Organizzazione

¹ L'Ufficio per l'analisi della situazione e l'individuazione tempestiva consta di relatori specializzati permanenti e di un segretariato. Esso può essere rafforzato, per un periodo limitato oppure per determinati compiti, con rappresentanti dei dipartimenti (esperti non permanenti).

² È aggregato amministrativamente al DDPS.⁶

Sezione 5: Disbrigo degli affari

Art. 9 Rapporti con l'Amministrazione

¹ L'Organo direttivo in materia di sicurezza e l'Organo di coordinamento dei servizi d'informazione non assumono funzioni gerarchiche.

² La gestione operativa degli affari e la presentazione di proposte al Consiglio federale incombono alle unità organizzative competenti.

³ L'Ufficio per l'analisi della situazione e l'individuazione tempestiva collabora strettamente con i servizi d'informazione della Confederazione e con gli altri fornitori d'informazioni della Confederazione.

Art. 10 Rapporti con altri organi

Il coordinatore dei servizi d'informazione:

- a. può inserirsi in stati maggiori di crisi e in gruppi di lavoro per compiti particolari, nei quali ha il diritto di essere sentito e si assicura l'informazione per il coordinamento dei servizi d'informazione;
- b. è membro della Commissione consultiva in materia di sicurezza interna (art. 9 della legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna);
- c. partecipa alla formazione in materia di condotta strategica.

⁶ Nuovo testo giusta il Decreto del Consiglio federale del 23 ottobre 2002, in vigore dal 1° gennaio 2003.

Art. 11 Trasmissione delle informazioni

¹ Gli organi incaricati del coordinamento della cooperazione in materia di servizi d'informazione possono scambiare informazioni nella misura in cui ciò è necessario per raggiungere gli scopi delle presenti istruzioni.

² Tale scambio di informazioni può comprendere anche dati personali.

Art. 12 Obbligo d'annuncio e obbligo di dare informazioni

Il coordinatore dei servizi d'informazione ha accesso a tutte le informazioni che richiede negli ambiti della sicurezza interna ed esterna secondo l'articolo 2 capoverso 2, nella misura in cui non siano pregiudicati interessi degni di protezione in materia di protezione delle fonti.

Art. 13 Protezione, sicurezza e tutela del segreto

¹ L'Organo di coordinamento può, per i propri campi d'attività, prendere misure di protezione e di sicurezza particolari allo scopo di assicurare la protezione di informazioni e opere.

² Per garantire la protezione delle fonti e la tutela del segreto, esso emana istruzioni conformi a quelle applicate nei servizi d'informazione.

Sezione 6: Entrata in vigore

Art. 14

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° gennaio 2003.⁷

3 novembre 1999

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss

Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

⁷ Nuovo testo giusta il Decreto del Consiglio federale del 23 ottobre 2002, in vigore dal 1° gennaio 2003.